

**OGGETTO: Procedura aperta indetta da GENOVA HIGH TECH s.p.a. per l'affidamento in appalto della realizzazione del lotto "A" per Parco a verde pubblico previsto dallo Schema di Assetto Urbanistico (S.A.U.) del Parco Scientifico e Tecnologico di Genova – Erzelli (Great Campus).**

#### **RICHIESTE DI CHIARIMENTO**

##### **RICHIESTA n.1 DEL 23/10/2017:**

Buongiorno,

con la presente per richiedere il seguente chiarimento:

siamo in possesso della categoria OS24 Classifica V e della categoria OG6 Classifica III, possiamo partecipare dal soli? Grazie

##### **RISPOSTA:**

Si, il possesso della categoria prevalente nella classifica V, nonché il possesso della categoria scorporabile OG6 classifica III, consente la partecipazione alla gara quale impresa singola. Nell'ipotesi prospettata, si ricorda di indicare le lavorazioni a qualificazione obbligatoria che dovranno essere eseguite in subappalto in assenza di qualificazione diretta e cioè la categoria OG10 e la categoria OG11.

##### **RICHIESTA n.2 DEL 24/10/2017:**

In riferimento alla procedura aperta di cui sopra siamo, con la presente, a porre i seguenti quesiti:

- È possibile partecipare in ATI così costituita: Capogruppo in possesso di categoria OS24 classe III (maggiorata del 20%) + categoria OS1 classe III (maggiorata del 20%) + categoria OG6 classe VI e Mandante in possesso di categoria OS24 classe II (maggiorata del 20%)? Le categorie OG10 ed OG11 vengono coperte con la categoria prevalente.
- In caso di precedente risposta affermativa la Mandante deve necessariamente essere in possesso di Attestazione ISO? In caso di risposta negativa la polizza deve quindi essere fatta per intero?

##### **RISPOSTA:**

E' possibile la partecipazione di un raggruppamento temporaneo nel quale la mandataria posseda la categoria prevalente OS24 classifica III, con maggiorazione del quinto, nonché la categoria OS1 classifica III, con la maggiorazione del quinto, nonché la categoria OG6 classe VI e la mandante posseda la categoria OS24 classifica II maggiorata di un quinto come da articolo 61 del DPR 207/2010. L'impresa mandante dovendo eseguire solo i lavori della categoria OS24 limitatamente alla classifica posseduta, potrebbe farlo anche in assenza di certificazione di qualità ISO. In tal caso trattandosi, in relazione alla categoria prevalente OS24, di raggruppamento di tipo orizzontale, la cauzione dovrà essere prestata per intero.

##### **RICHIESTA n.3 DEL 25/10/2017:**

In merito al sopralluogo obbligatorio, indicato al punto 16) del disciplinare di gara, nel caso di raggruppamento:

- Se per procura si intende una delega cumulativa di tutte le componenti del raggruppamento;
- Se oltre al dipendente a tempo indeterminato può presenziare il tecnico esterno sempre munito di idonea delega da parte del raggruppamento.

##### **RISPOSTA:**

Il costituendo raggruppamento potrà effettuare il sopralluogo attraverso il rappresentante dell'impresa che sarà designata mandataria, che dovrà presentare delega sottoscritta dai legali rappresentanti delle imprese designate mandanti, accompagnata da valido documento di identità dei sottoscrittori. Il sopralluogo non può essere effettuato da soggetti che non siano dipendenti a tempo indeterminato dell'impresa concorrente o che non rivestano l'incarico di direttore tecnico o il ruolo di legale rappresentante.

##### **ULTERIORE PRECISAZIONE:**

Si rammenta, ad ogni buon fine, che in caso di sopralluogo effettuato da impresa singola, qualora la stessa intenda successivamente presentare offerta associando altra impresa, dovrà fare in modo, ai fini dell'ammissione alla gara, che anche l'impresa associanda adempia all'obbligo di sopralluogo nei termini e con le modalità prescritta dagli atti di gara.

**RICHIESTA n.4 DEL 31/10/2017:**

In merito alla gara in oggetto siamo a richiedere il seguente chiarimento:

“In merito alla previsione contenuta nel Bando di gara circa l'iscrizione alla white list per l'impresa esecutrice delle lavorazioni ricadenti nella categoria OS1, si chiede se l'iscrizione alla white list della Prefettura competente per una categoria di attività diversa da quella “movimenti terra” consenta comunque di *ottemperare alle prescrizioni del bando di gara*”.

**RISPOSTA:**

L'iscrizione alla white list della Prefettura competente è riferita all'impresa, intesa come organizzazione di mezzi e di persone finalizzata ad esercitare le attività di cui all'oggetto sociale e copre pertanto tutte le attività a rischio di infiltrazione mafiosa, sostituendosi anche all'informazione ed alla comunicazione antimafia in caso di stipulazione di contratti con la pubblica amministrazione, come espressamente previsto dall'articolo 52 BIS della legge 6 novembre 2012 n. 190. Per questa ragione l'iscrizione consente di ottemperare alle previsioni del bando di gara

**RICHIESTA n.5 DEL 03/11/2017:**

Riguardo la categoria OS1 III, se la società partecipa alla gara procedendo all'avvalimento con una ditta che possiede la OS1 I ed un'altra società che possiede la OS1 II, e poi dichiarare di voler subappaltare la stessa categoria OS1 III AL 30% si chiede se la terna dei subappaltatori sia obbligatoria.

**RISPOSTA:**

Si premette che l'avvalimento della categoria OS1, con due imprese in possesso della prima e della seconda classifica, non copre l'intero importo delle lavorazioni che dovrà, pertanto essere coperto, per la parte mancante, con un'adeguata classifica nella categoria prevalente. In ogni caso, in caso di richiesta di subappalto per tali lavorazioni, dovrà essere indicata la terna dei subappaltatori designata

**RICHIESTA n.6 DEL 03/11/2017:**

In riferimento alla procedura qui sopra riportata sono a chiederVi, non trovandolo riportato nel disciplinare, se per quanto riguarda la relazione o le relazioni metodologiche, vi sia un numero limite di pagine o un carattere e altezza particolare da utilizzare, e se si possa utilizzare formato A3 o A4 o anche diversi come A0.

**RISPOSTA:**

Non vi sono limiti

**RICHIESTA n.7 DEL 07/11/2017:**

Con la presente siamo a chiederVi se possiamo partecipare alla gara in oggetto in qualità di "IMPRESA SINGOLA", essendo in possesso delle seguenti categorie e classifiche SOA:

- OS24 = IV-BIS
- OG6 = III-BIS
- OG11 = II

**RISPOSTA:**

Il possesso delle categorie OS24 classifica IV bis, OG6 classifica III bis e OG11, classifica II, consente la partecipazione alla procedura di gara come impresa singola

**RICHIESTA n.8 DEL 08/11/2017:**

Volevamo avere conferma se un Consorzio Stabile senza dipendenti, il Procuratore Speciale può eseguire il sopralluogo munito di procura notarile.

**RISPOSTA:**

Il disciplinare di gara prevede che il sopralluogo debba essere fatto esclusivamente dal legale rappresentante dell'impresa concorrente o dal direttore tecnico o da dipendente a tempo indeterminato

munito di delega conferitagli dal legale rappresentante. Per questo motivo il Consorzio stabile, privo di dipendenti, dovrà adempiere attraverso la figura del proprio legale rappresentante o del direttore tecnico, quale risulta dall'attestazione SOA.

**RICHIESTA n.9 DEL 08/11/2017:**

In riferimento alla gara in oggetto, Vorremmo porVi i seguenti quesiti:

Quesito 1

All'interno del Disciplinare, alla pagina 10, si esplicita che: "Non sono ammesse varianti ai contenuti del progetto esecutivo posto a base di gara..."; cosa sono considerabili varianti ai contenuti? È possibile definire questo punto del Disciplinare come impossibilità di variare il Layout generale delle planimetrie, ma modificarne gli elementi contenuti all'interno al mero fine migliorativo e/o prestazionale (non si modificherebbero i percorsi, nè di conseguenza si ridisegnerebbero le aree verdi)? Questa definizione risulta indispensabile al fine di inquadrare al meglio i limiti dell'offerta qualitativa, in merito soprattutto a quello che la Stazione Appaltante ritiene prioritario all'interno del progetto.

Quesito 2:

All'interno del Disciplinare di gara, alla pagina 11, si esplicita che: "Nel caso in cui dovessero essere inseriti nella proposta tecnica elaborati o semplici diciture contenenti le indicazioni di costi o di valori economici e dei tempi riferiti alle modalità esecutive dei lavori, l'offerta verrà esclusa dalla gara"; qualora si ritenga necessario, al fine del soddisfacimento di un punto dei criteri dell'offerta qualitativa, invertire l'ordine di esecuzione o modificare parzialmente determinate lavorazioni, si incorrerebbe nell'esclusione della gara?

**RISPOSTA:**

Quesito 1

La distinzione fra variante e miglioria, nel caso di procedure competitive soggette al D.Lgs. 50/2016, riposa nei principi generali in materia e nell'elaborazione giurisprudenziale, cui la Società procedente non può che formulare riferimento

Quesito 2

Si ribadisce quanto contenuto nel disciplinare di gara al riguardo, per cui non devono essere inseriti nell'ambito della proposta tecnica documenti contenenti indicazioni e/o dati che possano in qualche modo ricondurre ai contenuti dell'offerta economica o temporale. Pertanto qualora ai fini della presentazione di soluzioni migliorative, non qualificabili come varianti, si intenda invertire l'ordine e/o le modalità di esecuzione delle lavorazioni, l'impresa concorrente dovrà prestare la massima attenzione ed evitare che all'interno delle soluzioni migliorative proposte siano contenuti indicazioni o dati riferibili all'offerta economica o temporale

**RICHIESTA n.10 DEL 09/11/2017:**

Buongiorno, dovendo apprestarci alla redazione delle migliorie tecniche previste dal capitolato d'appalto, necessitiamo avere informazioni univoche rispetto al formato e numero massimo di elaborati e pagine delle suddette relazioni. Infatti, per uniformità di giudizio e par condicio dei partecipanti, è necessario porre un limite al materiale componente l'offerta tecnica ed eventuali elaborati allegati, pena l'eccessiva discordanza delle offerte presentate dai concorrenti e difficoltà oggettiva nella valutazione delle stesse offerte da parte dei commissari. Al momento tale limite univoco non pare essere indicato nel bando o nel capitolato. Si propone pertanto di porre massimo 5 o 10 cartelle formato A4 per ogni miglioria, con eventuali massimo 2 elaborati formato A3 allegati e ulteriori schede tecniche

**RISPOSTA:**

In merito a quanto richiesto, il bando di gara non pone limiti.

**RICHIESTA n.11 DEL 08/11/2017:**

I lavori risultano divisi in tre fasi realizzative oggetto di separate consegne, inoltre, tra i criteri di aggiudicazione è prevista una riduzione del tempo complessivo di esecuzione dei lavori stessi cui è attribuito un punteggio massimo di 5 punti. Il disciplinare di gara prevede che la suddetta riduzione del tempo di esecuzione venga espressa dalle imprese concorrenti in termini percentuali rispetto al tempo totale previsto dal progetto, da applicare ad ogni fase realizzativa dei lavori. Riteniamo, tuttavia, che possa essere meglio perseguito l'obiettivo di una corretta riduzione dei tempi in ogni singola fase realizzativa, con

l'indicazione numerica che esprima la riduzione complessiva dei lavori e con la specificazione di come detta riduzione verrà applicata alle singole fasi realizzative. In buona sostanza, l'indicazione complessiva della riduzione del tempo di esecuzione dei lavori potrà essere presa in considerazione per l'attribuzione del punteggio, mentre la conseguente riduzione indicata per ogni singola fase sarà inserita nel contratto.

Alla luce di quanto precede, siamo, quindi, a richiedere una opportuna revisione del bando di gara

**RISPOSTA:**

Con riferimento alla vostra istanza, si precisa che la modalità di indicazione della riduzione del tempo necessario per l'esecuzione dei lavori è stata valutata in un'ottica di semplificazione delle modalità di presentazione delle offerte, in considerazione della suddivisione in fasi dell'appalto e della loro consegna differenziata. In ogni caso questa stazione appaltante, allo stato attuale del procedimento, non ritiene che sussistano i presupposti per una rettifica del bando di gara, ragione per la quale il ribasso offerto opererà sulle durate previste delle varie fasi delle lavorazioni

**RICHIESTA n.12 DEL 10/11/2017:**

In relazione alla gara per l'appalto dei lavori di cui all'oggetto, con la presente, chiede:

- poiché nelle modalità di presentazione della offerta tecnica non sono espressi i limiti massimi della documentazione da inserire nella busta B, di conoscere tali limiti;
- di conoscere se, alla documentazione tecnica, oltre a relazioni e elaborati grafici, si può inserire una computistica sulle migliorie.

**RISPOSTA:**

In relazione al primo punto si conferma che non vi sono limiti massimi, previsti dagli atti di gara, in relazione alla documentazione tecnica da inserire nella busta B);

In relazione al secondo punto si conferma che sussiste il divieto, in capo al concorrente, di riportare qualsiasi valorizzazione economica di elementi che compongono l'offerta tecnica, anche se a supporto di eventuali soluzioni migliorative proposte. Si ribadisce pertanto che deve essere evitato, da parte dei concorrenti, che nell'offerta tecnica siano contenuti dati che consentano già di individuare le positive ricadute economiche derivanti dalle soluzioni migliorative offerte. Tutto ciò a prescindere dal fatto che il dato economico sia o meno idoneo a ricostruire il prezzo indicato nell'offerta economica

**RICHIESTA n.13 DEL 13/11/2017:**

La presente per chiedere chiarimenti in merito alla formulazione dell'offerta tecnica.

- 1) La documentazione deve conformarsi ad un formato o ha dei limiti massimi da rispettare? (tale dubbio è riferito sia alle relazioni che agli elaborati grafici);
- 2) E' possibile inserire oltre a relazioni ed elaborati grafici una computistica sulle migliorie?

**RISPOSTA:**

Vedi risposta a Richiesta n. 12

**RICHIESTA n.14 DEL 13/11/2017:**

Item	Domanda
1	<p>Nel documento 10.S09.PAR.LoA.ESE.IMP.00.pdf capitolo 2.21.3 - Altri apparati del sistema di videosorveglianza, si fa riferimento a n.5 switch industriali rame / F.O. dotati di porte di rete POE e non POE: ne sarà da prevedere uno nel rack del locale tecnico nell'arco panoramico, uno in ciascuna delle tre colonnine SOS del sistema di chiamata di emergenza ed uno nel totem informativo.</p> <p>Ulteriore n.1 switch industriale F.O./ F.O. per ricevere i flussi video provenienti dal parco, da prevedere nella sala di controllo al piano terra dell'edificio "B".</p> <p>Da documento 19.S09.PAR.LOA.ESE.IMP.01.pdf invece si evincono N.6 swith del tipo industriale rame / F.O. e N.1 switch industriale F.O./ F.O.</p> <p>Si richiede di specificare se devono considerarsi in fornitura N.6 swith del tipo industriale rame / F.O.</p>

2	Nel documento 10.S09.PAR.LoA.ESE.IMP.00.pdf, si richiede l'installazione di N.3 switch industriali rame / F.O. all'interno delle colonnine SOS. Da analisi del prodotto specificato sempre nel documento 10.S09.PAR.LoA.ESE.IMP.00.pdf, non è possibile procedere in tal senso. Si richiede di specificare se è mandataria l'installazione all'interno delle colonnine SOS o è possibile in alternativa prevedere dei cabinet da esterno alloggiato in prossimità della stessa colonnina.
3	Nel documento 10.S09.PAR.LoA.ESE.IMP.00.pdf, si richiede n.1 decoder per la visualizzazione su un singolo monitor fino a 16 flussi video contemporaneamente. Si richiede se possibile fornire in sostituzione modulo SW applicativo al posto del dispositivo hardware.
4	Nel documento 10.S09.PAR.LoA.ESE.IMP.00.pdf, non viene specificato il periodo di ritenzione dei dati. Si richiede di specificare.
5	Nel documento 16.S09.PAR.LoA.ESE.IMP.01.pdf, viene indicato una quota di installazione delle telecamere a 3,5 mt. Si richiede se tale indicazione sia mandataria.
6	Nel documento 06.S09.PAR.LoA.ESE.IMP.01.pdf, alla voce NP11_1, NP11_2A, NP11_2B si legge: "Fornitura in opera di impianto di videosorveglianza [...] per rendere il nuovo impianto di videosorveglianza espandibile in futuro ed interfacciabile con il sistema di controllo esistente. Si richiede di specificare il tipo di sistema di controllo esistente.

**RISPOSTA:**

punto 1: confermati n. 6 switch del tipo industriale rame / F.O.

punto 2: L'installazione all'interno delle colonnine SOS è richiesta per limitare l'impatto estetico di propaggini e/o cabinet aggiuntivi

punto 3: NO, è necessario fornire un dispositivo hardware poiché un equivalente modulo solo software su sistema operativo standard non garantirebbe le stesse performance in termini di affidabilità

punto 4: con riferimento alle disposizioni del Garante Privacy a riguardo, in particolare il Provvedimento in materia di videosorveglianza del 8 aprile 2010 (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010), è richiesto un periodo di ritenzione dei dati pari a 1 settimana.

punto 5: Una differente quota di installazione dovrà sempre garantire la copertura video prevista a progetto

punto 6: il sistema di controllo esistente non è un sistema video, ma un sistema di gestione stati/segnali/comandi con interfacciamento verso il nuovo sistema ancora da realizzare: è sufficiente che il nuovo impianto di videosorveglianza possa essere dotato di un'interfaccia (ad esempio modbus TCP/IP) per le trasmissioni dei propri stati/allarmi/comandi al sistema di controllo

**RICHIESTA n.15 DEL 15/11/2017:**

Con riferimento alla procedura in oggetto si chiede di chiarire quanto segue.

- 1) Si chiede di confermare che può partecipare alla procedura un'impresa che possiede la categoria in OS24 classifica VI dichiarando il subappalto di tutte le categorie scorporabili non in possesso della medesima (OG6, OG11, OG10 e OS21) e che in tal caso non è necessario indicare la terna dei subappaltatori per le dette categorie in subappalto - trattandosi di appalto sottosoglia – eccezion fatta per la categoria OS1;
- 2) Si chiede di confermare che nel caso in cui l'impresa che assume l'importo della categoria OS21 con adeguato importo della categoria prevalente OS24 (in quanto impresa qualificata nella sola categoria OS24 ma non anche per la categoria OS21) la stessa non debba essere iscritta e/o aver presentato domanda per l'iscrizione alla white list.
- 3) Con riferimento alla gara in oggetto, considerata la complessità, l'importanza, l'articolazione delle prestazioni oggetto dell'appalto nonché l'entità delle medesime, che richiedono necessariamente la predisposizione di un'articolata ed esaustiva offerta tecnica oltre che una congruente offerta

economica, si chiede la concessione di una proroga al termine per la presentazione delle offerte stesse per un periodo di almeno 10 giorni.

**RISPOSTA:**

In merito ai punti 1 e 2: Si conferma che l'impresa in possesso della sola categoria OS24 per classifica VI potrà partecipare alla gara dichiarando di voler subappaltare i lavori scorporabili appartenenti alle categorie OG6, OG10 e OG11, senza indicare la terna dei subappaltatori. In tal caso, essendo il subappalto limitato al 30% dell'importo contrattuale, i lavori della categoria OS1, che non sono a qualificazione obbligatoria, dovranno essere eseguiti sostanzialmente dall'impresa appaltatrice, utilizzando la propria categoria e classifica. In ogni caso l'impresa esecutrice di tali lavori dovrà essere iscritta alla white list della prefettura ove ha la propria sede, ovvero avere presentato domanda di iscrizione all'elenco delle imprese non soggette a tentativi di infiltrazione mafiosa.

In merito al punto 3: Non è ammessa alcuna proroga

**RICHIESTA n.16 DEL 15/11/2017:**

Con riguardo alla gara in oggetto, si chiede se possa partecipare alla gara un RTI in cui:

- a. la capogruppo in possesso di class. OS24 classifica VI assuma la categoria OS24 e quota parte delle lavorazioni della categoria OS21 (non posseduta dalla medesima),
- b. una mandante posseda la OG11
- c. un'altra mandante posseda la OG6, tutte per classifiche adeguate ai lavori da eseguire,

dichiarando il subappalto:

- per la categoria OS1 (per una quota pari al 13.33% delle opere in OS11) con indicazione di una terna di subappaltatori

- per la categoria OG10 per una quota pari al 100% delle opere stesse, senza necessità di indicare la terna per detta ultima categoria OG10 non posseduta dal Rti)

- per la categoria OG6 per una quota pari al 100% delle opere stesse, senza necessità di indicare la terna;

e assumendo la capogruppo con la categoria OS24 classifica VI una parte (dell'importo) delle lavorazioni in OS1 (19,71%).

Si chiede infine se l'esecutore delle lavorazioni in OS21 assunte in forza del possesso della sola categoria prevalente OS24 debba essere iscritto alla white list o aver presentato la relativa domanda.

**RISPOSTA:**

E' possibile la partecipazione di un raggruppamento formato da impresa mandante in possesso di categoria OS24 classifica VI, da una mandante in possesso della categoria OG11 e da altra mandante in possesso della categoria OG6, tutte per classifiche adeguate. In tal caso è ammesso il subappalto per il 100% della categoria OG10, ed anche nella misura del 100% della categoria OG6, senza indicare la terna dei subappaltatori, mentre l'eventuale subappalto dei lavori della categoria OS1 per la quota non superiore al 13,33%, potrà essere richiesto, ma, in tal caso, deve essere indicata anche la terna dei possibili subappaltatori.

In tal caso la capogruppo dovrà assumere in proprio i restanti lavori della categoria OS1 e, di conseguenza, dovrà ottemperare alle norme in materia antimafia, dimostrando l'iscrizione nell'elenco delle imprese non soggette a tentativi di infiltrazione mafiosa tenuto presso la Prefettura ove l'impresa ha la propria sede, ovvero, dimostrando di avere presentato domanda di iscrizione a detto elenco.

**RICHIESTA n.17 DEL 20/11/2017:**

In riferimento alla gara in oggetto, chiediamo gentilmente se nel DGUE possiamo segnalare, nella terna dei subappaltatori, il nome di una ditta che partecipa alla gara in consorzio

**RISPOSTA:**

Ogni partecipante alla procedura di gara non potrà assumere il ruolo di subappaltatore secondo quanto prescritto dall'articolo 105, comma 4, lettera a) del decreto legislativo 50/2016 e s.m.i.. Per questa ragione nell'ambito della terna dei subappaltatori non devono figurare soggetti che, in qualsiasi forma e a qualsiasi titolo, partecipano alla gara.

**RICHIESTA n.18 DEL 20/11/2017:**

Con la presente sono a porre il seguente quesito: Qualora nel DGUE vengano indicate come lavorazioni in subappalto i MOVIMENTI TERRA CAT. OS1, chiedo se già in sede di gara vanno indicati i nominativi della terna di subappaltatori con allegata la loro iscrizione alla White List o, il subappaltatore presenterà la sua documentazione in sede di istanza di subappalto? Se vanno indicati i 3 nominativi degli eventuali subappaltatori per la cat. OS1 dobbiamo presentare oltre alla loro iscrizione alla White List anche i loro DGUE?

**RISPOSTA:**

In caso di dichiarazione di voler subappaltare i lavori ascrivibili alla categoria OS1, dovrà essere indicata la terna di subappaltatori trattandosi di lavorazioni considerate a rischio infiltrazioni mafiose e, di conseguenza, dovrà essere allegata per ogni subappaltatore l'iscrizione o la domanda di iscrizione alla white list della Prefettura competente. Per semplificazione della procedura gli atti di gara non richiedono la presentazione da parte dei subappaltatori indicati dal DGUE